COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.10.2016
COM(2016) 644 final

2016/0314 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1] (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 aprile 2016 la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione di continuare a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore a 65 000 EUR. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 21 giugno 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 22 giugno 2016 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Questa misura è stata inizialmente introdotta in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio[2]. Tuttavia gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione hanno in seguito potuto concedere una franchigia d'imposta, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE[3], divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, soltanto ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR. La Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio.

Tenuto conto del numero considerevole di soggetti passivi con un volume d'affari molto basso, nel 2007 la Repubblica italiana ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e di facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione tributaria nazionale esentando i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superasse 30 000 EUR. Tale deroga è stata autorizzata dalla decisione 2008/737/CE del Consiglio[4] fino al 31 dicembre 2010 e successivamente prorogata dalla

---

1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

2 Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

3 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

4 Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).

decisione 2010/688/UE del Consiglio[5] fino al 31 dicembre 2013, quindi nuovamente fino al 31 dicembre 2016 dalla decisione 2013/678/UE del Consiglio[6], che ha inoltre aumentato la soglia massima di esenzione autorizzata fino a un volume di affari annuo di 65 000 EUR. La Repubblica italiana chiede ora che la misura, facoltativa per i soggetti passivi, sia prorogata fino al 31 dicembre 2019. La Repubblica Italiana ha altresì chiesto alla Commissione di prendere in considerazione una proroga fino al 31 dicembre 2022.

Secondo i dati forniti dalla Repubblica italiana, sembra che l'incidenza della misura sul gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale sarà trascurabile.

Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. Inoltre si deve rilevare che le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA[7], la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, sarà presentata entro la fine del 2017.

Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva 2006/112/CE sul regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore. A causa della revisione in corso non è opportuno prendere in considerazione una deroga fino al 31 dicembre 2022. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La deroga richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione *"Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa*[8], che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore. Inoltre non si sono riscontrate difficoltà nell'attuazione della misura, né per quanto riguarda il monitoraggio delle imprese cui si applica.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

---

5 Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).

6 Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte, Bruxelles, 7.4.2016, COM(2016)148 final.

8 COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e semplificare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione nazionale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinenti.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La decisione è intesa a mantenere una misura di semplificazione che prevede l'esenzione dall'IVA per le imprese che annualmente non superano un volume di affari di 65 000 EUR. Ciò riduce notevolmente gli oneri amministrativi per le PMI e l'amministrazione tributaria. D'altro canto diminuirebbe il gettito IVA. Va inoltre rilevato che il regime semplificato è facoltativo.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto l'Italia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio[9].

[9] Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

2016/0314 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[10], in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2008/737/CE del Consiglio[11] l'Italia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 30 000 EUR fino al 31 dicembre 2010. Tale deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla decisione 2010/688/UE del Consiglio[12] e fino al 31 dicembre 2016 dalla decisione 2013/678/UE del Consiglio[13], che ha inoltre aumentato la soglia massima di esenzione autorizzata fino a un volume di affari annuo di 65 000 EUR.

(2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 aprile 2016 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esentare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è inferiore a 65 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esentare detti soggetti passivi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(3) Con lettera del 21 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 22 giugno 2016 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(4) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura prorogata reca una deroga all'articolo 285 di detta direttiva, nella sua applicazione all'Italia, solo in quanto la

[10] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[11] Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).

[12] Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).

[13] Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

soglia del volume d'affari annuo prevista dal regime è superiore alla soglia di 5 000 EUR.

(5) La deroga richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione *"Pensare anzitutto in piccolo"(Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa* del 25 giugno 2008[14].

(6) Poiché tale deroga ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(7) Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. Inoltre le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. La deroga richiesta dovrebbe pertanto essere limitata nel tempo ed essere accompagnata da una clausola di cessazione dell'efficacia,

(8) Secondo i dati forniti dall'Italia, l'aumento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(9) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2013/678/UE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2017 fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese o fino al 31 dicembre 2019, se questa data è anteriore."

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[14] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, Bruxelles, 25.6.2008, COM(2008)394 final.